



Città di Vittorio Veneto

Medaglia d'Oro al V.M.

Piazza del Popolo, 14 - 31029 Vittorio Veneto TV - CF e PI 00486620263 - Centralino 0438 5691 - Fax 0438 569209
www.comune.vittorio-veneto.tv.it - pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI
Servizi Alla Persona - Ufficio Servizi Sociale e Assistenziali

Protocollo N° 36635/ 2022

Allegato "A" alla Determinazione n. 817/2022

BANDO DI CONCORSO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2022 (FSA 2022) AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431.

E' indetto con la Determinazione dirigenziale n. 817/2022 il bando, di cui alla D.G.R. 09 agosto 2022, n. 1005, per la concessione di contributi economici al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2021 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 della Legge 9.12. 1998 n. 431.

Il contratto di affitto, relativo all'anno 2021, per i quali si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva. E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo, riguardante più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2021. **E' ammessa la presentazione di una unica richiesta di contributo per il sostegno all'affitto per lo stesso nucleo familiare risultante dalla dichiarazione ISEE e corrispondente al nucleo familiare presente nel registro Anagrafico del Comune di Vittorio Veneto.**

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo economico per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:

- A. Sia residente nel Comune di Vittorio Veneto;
- B. Occupava, nell'anno 2021, l'alloggio a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della Legge n. 431/1998;
- C. Presenti una attestazione ISEE ordinario in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii.) da cui risulti un **ISEE non superiore a 20.000,00**;
- D. I canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- E. Se il richiedente è cittadino straniero extracomunitario il possesso di titolo di soggiorno in corso di validità e dei requisiti per l'ingresso e la permanenza in Italia, previsti dalla Legge n.189/2002 e successivi D.L. n.92/2008 (convertito dalla Legge n.125/2008) e Legge n.94/2009 oppure istanza di rinnovo, entro i termini prescritti dalla legge, del titolo di soggiorno scaduto e che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.
- F. Se il richiedente è un cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario) non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- G. Non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla Legge Regionale n° 16/2018.

2. Esclusione.

Sono esclusi i nuclei familiari:

- A. Titolari, al momento della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione:
 - su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, la cui somma dei valori **catastali ai fini Irpef**, rapportati alle rispettive quote di possesso **sia superiore a € 27.239,16**;
 - qualora la quota dei diritti complessivi su un singolo alloggio, ottenuta sommando quelli dei componenti del nucleo familiare, sia pari o superiore al 50%;
In entrambi i casi sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto o il diritto di abitazione sono assegnati al genitore superstite;
- B. Qualora il contratto di locazione sia stato stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado;
- C. Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 16% e l'ISEEfsa sia superiore a € 10.000,00;
- D. Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70% fatta eccezione per i casi in carico ai Servizi Sociali del Comune valutati bisognosi.
- E. Il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per situazione economica, presentate nel Comune (*si veda il calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.C*);
- F. Qualora l'alloggio abbia una superficie netta che superi del 200% la superficie ammessa (*si veda il calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.D*);
- G. Assegnatari, sia al momento della domanda che nell'anno 2021, di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER, del Comune o di altri Enti il cui l'assegnazione e/o il canone siano determinati in funzione del reddito o della situazione economica familiare;
- H. Il cui canone sostenibile sia superiore al canone integrato (*si veda il successivo punto 5.A*);

3. Altri vincoli e limiti.

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- B. La domanda è ammissibile per il numero di mesi, dell'anno 2021, per i quali erano soddisfatti i requisiti necessari per presentare la domanda di cui al punto 1.B e 1.D ed non ricorrevano i motivi di esclusione indicati al punto 2.B;
- C. Non è possibile presentare o compilare la domanda per i canoni anno 2021 nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per lo stesso anno, in altra Regione;
- D. Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno escluse. Ai fini dell'individuazione delle domande doppie non si considerano eventuali soggetti inclusi nel nucleo ISEE come "componente aggiuntivo" (allegato 2 al DPCM n.159/2013);

4. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEEfsa).

Il modo migliore per valutare se la famiglia necessita di contributi per l'affitto è stimare quale affitto è in grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio, numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l'affitto effettivamente pagato. Se tale affitto è superiore all'affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell'aiuto è data dalla differenza fra l'affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato al netto della detrazione per l'affitto. La detrazione per l'affitto ammessa varia in funzione dell'affitto contrattuale annuo, del numero di figli conviventi e della capienza del ISR (reddito).

Succede quindi che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio possano avere un ISEE anche sostanzialmente diverso in funzione della diversa detrazione per l'affitto ammessa.

Per calcolare l'affitto sostenibile è necessario quindi ricalcolare l'ISEE al netto della detrazione per l'affitto, in modo che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti e situazione economica familiare (reddito

e patrimonio) siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico. In tal modo si può calcolare quale parte dell'affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al contributo per l'affitto.

Si parte dai seguenti indicatori rilevati dall'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

- A. ISE (Indicatore Situazione Economica);
- B. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Per ottenere:

- C. ISEfsa. Si aggiunge al ISE la detrazione dell'affitto goduta.
- D. ISEefsas = ISEfsa / Scala di equivalenza

5. Calcolo dell'importo ammesso a riparto.

L'importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:

- A. Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone. Si ritiene che per ISEefsas fino a 6.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEefsas maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da zero, si incrementa proporzionalmente fino ad arrivare al 30% per ISEefsas pari a 20.000,00. Il reddito da utilizzare per il calcolo del **canone sostenibile** è rappresentato dall'ISEfsa;
- B. Si calcola il **canone integrato** sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2021. Il canone non sostenibile è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sostenibile. L'importo ammesso a riparto è il canone non sostenibile con un massimo di € 3.000,00.
- C. Qualora l'affitto annuo superi il canone medio, ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune di Vittorio Veneto, l'importo ammesso a riparto, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per famiglie:
 - a) con numero di componenti superiore a 5;
 - b) composte esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 75 anni al 31 dicembre 2021;
 - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti rilevate in sede di dichiarazione ISEE;Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di € 10.000,00;
- D. La superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq. 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, quella netta si ottiene riducendo la superficie lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente le famiglie più deboli definite alla precedente lettera C), sia l'esclusione prevista al punto 2.F) che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano.
- E. Qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% il canone integrato;
- F. L'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEefsas. Fino a € 6.000,00 viene considerato al 100%. Per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEefsas pari a 20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEefsas maggiori;
- G. L'importo ammesso a riparto sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati nell'anno.

6. Modalità di erogazione del contributo.

- A. Le domande idonee saranno ordinate per importo ammesso a riparto e numero di componenti del nucleo familiare (graduatoria).

- B. Si calcolerà ricorsivamente il rapporto fra le disponibilità del Fondo Regionale e la sommatoria degli importi ammessi a riparto delle domande idonee, escludendo le domande in coda fino a far sì che l'importo minimo spettante sia non inferiore a € 300,00 come previsto dalla DGR n. 1005/2022 per rendere significativo il contributo erogato.
- C. Il contributo effettivo potrà essere maggiorato in base al cofinanziamento del Comune di Vittorio Veneto disponibile e ridotto delle detrazioni per i contributi e le detrazioni fiscali per l'affitto non cumulabili già ottenuti dal richiedente, oppure per insufficiente cofinanziamento da parte del Comune.
- D. **Il contributo non è cumulabile con la detrazione per l'affitto goduta in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 2021 per redditi anno 2020, per la quota affitto del reddito di cittadinanza erogato dall'INPS¹ e altri contributi per l'affitto erogati dal Comune e Regione .**
- E. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12.11.2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.
- F. In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune di Vittorio Veneto, l'importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione Comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso l'ufficio dei "Servizi Sociali e Assistenziali" è disponibile un *facsimile* della dichiarazione in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegato.
- G. I contributi non riscossi entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Vittorio Veneto. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.

7. Termini di presentazione della domanda.

Le domande dovranno essere presentate **dal 07 ottobre 2022 al 08 novembre 2022. Per la presentazione delle domande *online* i termini di presentazione sono dal 10.10.2022 al 08.11.2022.**

8. Modalità di presentazione delle domande.

- A. La **Dichiarazione Sostitutiva Unica(DSU)** ai fini dell'attestazione ISEE, se non già presentata, può essere compilata presso qualunque CAF abilitato comunque **entro la data del 25.10.2022 per essere certi di ottenere l'attestazione ISEE entro la scadenza del bando (08.11.2022). Il nucleo familiare dell'ISEE deve essere quello esistente al momento di presentazione della domanda e corrispondente a quello presente nel registro dell' Anagrafe del Comune di Vittorio Veneto.**
- B. **Le domande potranno essere presentate:**
- 1) **presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF) convenzionati con il Comune di Vittorio Veneto** il cui elenco è allegato al presente bando, nonché disponibile sul sito ;
 - 2) **oppure** i richiedenti possono presentare in modo autonomo **la domanda *on-line*, accedendo all'indirizzo internet: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html;**
- C. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione della domanda, quest'ultima può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 28.12.2000, n.445 e ss.mm.ii..

¹ N.B.: *L'INPS terrà conto del contributo FSA ricevuto dal percettore della quota affitto del Reddito di cittadinanza*

9. Documentazione necessaria per la presentazione della domanda.

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. Solo per i documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR n. 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione.
- B. **Il richiedente potrà, previa prenotazione, presentarsi agli sportelli dei CAAF convenzionati con il Comune di Vittorio Veneto, possibilmente con i documenti elencati al punto successivo C), per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda.**
- C. **È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con il supporto degli operatori dei CAAF convenzionati con il Comune e il supporto della seguente documentazione:**
- a) **contratto (contratti) di locazione con gli estremi della registrazione del contratto;**
 - b) **bollette relative alle spese di riscaldamento o rendiconto delle spese condominiali che includono le spese di riscaldamento sostenute nell'anno 2021;**
 - c) **lettere o altro documento attestante di aver percepito dal Comune o dalla Regione contributi economici sul canone di locazione per l'anno 2021;**
 - d) **documento di identità in corso di validità;**
 - e) **solo per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo, entro i termini previsti dalla legge, del titolo di soggiorno scaduto.**
- D. Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda si consiglia di prendere visione del modulo di domanda, disponibile presso gli uffici comunali e pubblicato sul sito internet del Comune di Vittorio Veneto.

10. Ricorsi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza del bando fissata al punto 7.

11. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione su almeno 5% delle autocertificazioni/domande presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

12. Informativa al trattamento dei dati personali per la partecipazione al presente bando, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 così modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali relativi alla partecipazione al presente bando, si forniscono le seguenti informazioni:

- A. Titolare del trattamento è il Comune di Vittorio Veneto, rappresentato personalmente dal Sindaco *pro-tempore* - pec: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it - tel. 0438-5691 – fax 0438-56920;
- B. Responsabile *pro tempore* della Protezione dei Dati personali è: Boxxapps s.r.l., con sede in Viale della Stazione n. 2, 30020 Marcon (VE), e-mail: dpo@boxxapps.com;
- C. Base giuridica: Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale ai sensi dell'art.11 della Legge n. 431/1998 e della DGR della Regione Veneto n.1005/2022;
- D. Finalità del trattamento: I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente

Bando e alle seguenti basi giuridiche:

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento - ex art. 6 par. 1 lett. e) Regolamento (UE) 2016/679;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento – ex art. 6 par. 1 lett. c) Regolamento (UE) 2016/679;
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o nei casi previsti dalla legge, di regolamento – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 par.2,lett.g) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2 – sexies D.lgs. 196 / 2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018.
- il trattamento si svolge sotto il controllo dell'autorità pubblica, o è autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, ai sensi dell'art. 10 Regolamento (UE) 2016/679, salvi i casi di applicazione dell'art. 2 - octies D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018;

Il conferimento dei dati per il loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;

- E. Oggetto dell'attività di trattamento: il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali comuni, informazioni reddituali, categoria particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e reati. Nell'ambito di svolgimento dell'attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre autorità pubbliche e/o altri soggetti giuridici.
- F. Luogo e modalità di trattamento: I dati sono trattati nel territorio italiano, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Il trattamento sarà realizzato con modalità informatizzate e/o cartacee, con modalità atte a garantire la sicurezza, integrità e la riservatezza fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
- G. Misure di sicurezza: i dati sono trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 al fine di ridurre i rischi di distruzione, perdita dei dati, modifica degli stessi, divulgazione non autorizzata o consultazione accidentale;
- H. Periodo di conservazione dei dati: i dati vengono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Conseguite le finalità per le quali sono trattati i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi in base alla disciplina vigente in materia archivistica.
- I. Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati a:
- *società informatica, incaricata dalla Regione Veneto, per la gestione del procedimento del presente bando; Centri di assistenza fiscale (CAF).* Tali soggetti sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679. I dati personali potranno altresì essere comunicati ad ulteriori soggetti le cui comunicazioni sono dovute per norme di legge o di regolamento.
- L. Diritti dell'interessati: in qualità di interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del titolare.
- M. Diritto di proporre reclamo: in caso di presunte violazioni del Regolamento UE 2016/679 l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana (Garante per la protezione dei dati personali), e-mail: garante@gpdp.it, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

13. Fondo sostegno pagamento affitto in seguito emergenza sanitaria da Covid-19(FSA-Covid-4)

Come previsto dalla DGR n. 1005/2022, le domande Fondo Sostegno Affitto (FSA-2022) validamente presentate, **anche se non idonee al contributo Fondo Sostegno Affitto (FSA)**, partecipano automaticamente alla concessione del contributo FSA-Covid-4.

Tale contributo ha la finalità di dare un aiuto a coloro che hanno subito una contrazione della loro situazione economica a causa dell'emergenza sanitari dal virus Covid-19.

Oltre ai requisiti dell'art.1 alle lettere : A, B, D, E, F e G , e le esclusioni dell'art. 2 alle lettere: A, B e G, e C, D dell'art.3 previste per il bando Fondo Sostegno Affitto (FSA), puntualmente elencate nell'allegato "A" della DGR n. 1005/2022, sono idonei al contributo FSA-Covid-4 coloro che:

- A. Hanno presentato dichiarazione ISEE nell'anno 2021 (redditi anno 2019);
- B. Hanno presentato dichiarazione ISEE 2022 (redditi anno 2020) con ISEE ordinario non superiore a € 35.000;
- C. Presentano una diminuzione dell'ISEE ordinario 2022 rispetto all'ISEE ordinario 2021 non inferiore al 25%;
- D. Presentano una differenza fra ISEE ordinario 2021 e ISEE ordinario 2022 non inferiore a € 1.000,00.

14. Misura del contributo FSA-Covid-4.

Il contributo FSA-Covid-4 varia da € 300,00 a € 800,00 in base alla percentuale di diminuzione della situazione economica. Il contributo è pari a € 800 per coloro che hanno subito una diminuzione uguale o minore al 60% mentre è pari a € 300 per coloro che hanno subito una diminuzione del 25%.

Se la diminuzione è compresa tra 25% e 60% l'importo del contributo è determinato in maniera proporzionale alla diminuzione di ISEE subita.

15. Graduatoria FSA-Covid-4

Nel caso in cui la sommatoria dei contributi teorici delle domande ammissibili superi, a livello regionale, lo stanziamento di 3 milioni di Euro, previsto dalla DGR n.1005/2022, le domande saranno liquidate in base alla graduatoria.

Il punteggio per la formazione della graduatoria è così calcolato:

$\text{Punteggio} = (\text{ISEE 2021} - \text{ISEE 2022}) / \text{ISEE2021} * 100.000$

Il contributo sarà erogato scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dello stanziamento.

A parità di punteggio sarà data priorità a:

- Famiglie con più componenti;
- Famiglie con la presenza di disabili.

16. Liquidazione FSA-Covid-4

Il contributo FSA-Covid4 sarà liquidato sommandolo all'eventuale contributo Fondo Sostegno Affitto (FSA-2022).

17. AVVERTENZE

Si ricorda che la domanda e le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii. vengono rese sotto la responsabilità del dichiarante e, pertanto, si invita a verificare attentamente, prima della firma, l'esattezza dei dati ivi contenuti. L'Amministrazione Comunale non risponde dell'esclusione della domanda dovuta ad errori nella compilazione o ad omissioni che ne impediscano la valutazione ai fini dell'accesso al contributo.

Vittorio Veneto, 06 ottobre 2022

Il Dirigente del Settore
dott.ssa Paola Costalonga
Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. n. 82/2005 "C.A.D."